



COMUNICATO UFFICIALE N.17 /DIV DEL 3 SETTEMBRE 2013

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

17/26

SANZIONI GARE AMICHEVOLI

Il Giudice Sportivo preliminarmente ritiene opportuno uniformarsi in tema di gare amichevoli, all'orientamento giurisprudenziale che, allo scopo di garantire equità di trattamento, interpreta l'art. 19 CGS nel senso di poter sanzionare i comportamenti disciplinarmente rilevanti anche con ammenda.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Settore Arbitrale Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 2 Settembre 2013, in riferimento alle infrazioni commesse nelle gare amichevoli riportate in elenco, ha deliberato i provvedimenti sotto indicati.

""

GARE AMICHEVOLI

AVELLINO – MESSINA	31.7.2013
BARLETTA – CHIETI	10.8.2013
NOCERINA – AVELLINO	21.8.2013
TERAMO – ASCOLI	22.8.2013
PERUGIA – TUTTOCUOIO 1957	22.8.2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

""

SOCIETA'

AMMENDA

€ 500,00

ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. perchè propri sostenitori in campo avverso introducevano e accendevano nel proprio settore un fumogeno che veniva lanciato sul terreno di gioco danneggiandone il manto sintetico; gli stessi introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA DI € 500,00

BUCOLO ROSARIO ALESSAN
DI PROPERZIO ANTONIO
CREMASCHI CARLO
AKRAPOVIC AARON

(A.C.R. MESSINA S.R.L.)
(CHIETI CALCIO S.R.L.)
(NOCERINA S.R.L.)
(TUTTOCUOIO 1957 S.M. SRL)

IL GIUDICE SPORTIVO
F.to Not. Pasquale Marino

“”

Le ammende irrogate ai tesserati con il presente comunicato dovranno essere versate dalle società a questa Lega entro e non oltre il 18 Settembre 2013

Publicato in Firenze il 3 Settembre 2013

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli